



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

PEC

Ai Magnifici Rettori
delle Università sedi delle scuole di specializzazione di
area sanitaria ad accesso dei laureati di cui all'art. 8, co.
1, L. n. 401/2000

OGGETTO: Avvio delle procedure di trasferimento delle risorse destinate alle borse di studio di € 4.773,00 annui, di cui al comma 1-bis, dell'art. 8, L. n. 401/2000, erogate in favore dei laureati di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 401/2000 iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria – a.a. 2024/2025 (periodo 1° novembre 2024 – 31 ottobre 2025) ed aggiornamento a.a. 2025/2026.

Nelle more della registrazione del d.P.C.M. attuativo delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-bis, della legge 401/2000, come introdotto dalla legge 207/2024, concernente l'assegnazione definitiva agli Atenei delle risorse necessarie alla copertura dell'onere relativo alle borse in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Il suddetto d.P.C.M. disciplina l'assegnazione delle risorse destinate alla corresponsione, per l'anno accademico 2024/2025, delle borse di studio ai laureati di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 401/2000, iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria c.d. non medica, con riferimento al periodo formativo compreso tra il **1° novembre 2024 e il 31 ottobre 2025**.

In assenza di un processo di programmazione per l'anno 2024-2025, il riparto relativo al predetto a.a. è stato effettuato sulla base delle rendicontazioni richieste dal Ministero con comunicazione prot. n. 18195 del 17/09/2025 e pervenute dagli Atenei fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 156/2025 ovvero, laddove non pervenute entro tale data, sulla base dei dati rilevati al 30 luglio 2025 tramite l'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati (ANS), aggiornata dagli stessi Atenei.

La procedura di trasferimento dei fondi, già stabiliti e ripartiti secondo quanto previsto dal d.P.C.M., sarà avviata dal MEF successivamente alla prossima registrazione del decreto medesimo.

Si rammenta che l'art. 8, comma 1, della legge n. 401/2000 individua quali destinatari delle borse i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi; non sono, pertanto, considerate, stante la normativa vigente, ulteriori categorie ai fini dell'assegnazione della borsa statale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

In assenza di specifiche disposizioni derogatorie, trova applicazione la disciplina generale di cui alla legge n. 398/1989 in materia di borse di studio universitarie, incluso il **divieto di cumulo** con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite. In caso di incompatibilità, lo specializzando potrà formalmente rinunciare alla borsa, senza che ciò comporti l'interruzione della frequenza del corso.

In caso di rinuncia alla borsa da parte di un assegnatario, l'Ateneo potrà procedere allo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione della borsa intonsa, nel rispetto della capacità formativa della scuola.

Nel caso in cui lo specializzando fruisca di una borsa di diversa entità, assegnata in forza di un bando pubblicato precedentemente all'emanazione della legge n. 207/2024, lo specializzando potrà continuare a fruirne nell'importo già definito precedentemente, rinunciando alla borsa statale.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla recente novella normativa, continua in ogni caso ad applicarsi la normativa di settore già vigente.

Per quanto attiene ai bandi riguardanti l'a.a. 2025-2026, in conformità a quanto già rappresentato nelle note Mur prot. n. 16142 dell'8/08/2025, n. 18195 del 17/09/2025 e n. 18377 del 19/09/2025, si rammenta che gli Atenei sono stati invitati ad allineare i bandi dell'anno corrente con l'anno accademico 2025/2026 e che si resta in attesa dell'emanazione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF e il MUR, avente ad oggetto il contingente di specialisti non medici da formare distinto per tipologia di specializzazione per l'a.a. 2025-2026.

Con riferimento sempre all'a.a. 2025-2026 gli atenei possono istituire borse aggiuntive, finanziate con fondi propri o con fondi di altri enti pubblici o privati, tenendo conto che l'importo della borsa aggiuntiva dovrà comunque essere pari a quello della borsa statale.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono
Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Massimo Miscusi